

RELAZIONE
per l'anno 2015

**del Ministero della Difesa sulle operazioni svolte nell'ambito
del controllo sull'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento**

(art. 5 Legge 9 luglio 1990, n. 185)

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito delle attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di massa;
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese;
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi.
3. Programmi di Coproduzione Internazionale.



MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito della attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulato nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di Massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali consessi internazionali di controllo dei materiali strategici quali il *Wassenaar Arrangement (WA)*, il *Missile Technology Control Regime (MTCR)*, l'*Australia Group (AG)* e il *Nuclear Suppliers Group (NSG)*. In tali consessi, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si esprime attraverso:

- lo studio di nuovi materiali e/o tecnologie considerate proliferanti;
- l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento nazionali.

Durante il 2015, lo Stato Maggiore della Difesa ha proseguito nella partecipazione attiva ai citati consessi.

Il lavoro di ricerca e studio svolto nell'ambito dei summenzionati regimi trova concreta applicazione nel diuturno controllo dell'esportazione, importazione e transito di tutti i materiali di armamento e "dual use" ad alta tecnologia.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

Nei controlli e nelle procedure stabilite dalla legge 185/90, il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcuni tipi di autorizzazioni (ex art. 9 comma 4, 5 e art. 2 comma 6), descritte nel paragrafo 2. del successivo capitolo "Attività Autorizzatorie", sia per fornire al Ministero degli Affari Esteri il necessario parere sulle restanti tipologie di operazioni, tenendo in considerazione le valutazioni di carattere tecnico-operativo, politico-militare e di sicurezza.

Sono pertanto condotte, dai competenti Enti del Ministero, i seguenti principali ordini di valutazione per ciascuna progettata operazione:

- aumento della capacità/efficienza operativa delle Forze Armate del Paese importatore;

- conseguenze che il nuovo materiale può apportare negli equilibri dell'area strategica interessata dal punto di vista tecnico-militare, soprattutto in relazione all'eventuale cessione di tecnologia;
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene siano da tutelare;
- vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale in possesso del Paese interessato;
- impatto che la transazione può avere nei confronti degli eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese (S.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce (WA - Wassenaar Arrangement, MTCR - Missile Technology Control Regime, NSG - Nuclear Suppliers Group e AG - Australia Group);
- eventuale esistenza di accordi internazionali che possano vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa.

Le suddette attività di controllo sono condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento";
- la congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (ex lege 49/87).

Il Dicastero è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185/90, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, all'emanazione di apposito decreto riportante l'Elenco dei materiali di armamento ed al relativo aggiornamento, in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Nell'ambito del Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa - Reparto Informazioni e Sicurezza (SMD-RIS) è deputato, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della specifica materia, a promuovere l'aggiornamento annuale del citato Elenco (*Annesso I*), che recepisce in ambito nazionale le novità introdotte annualmente dalla corrispondente Direttiva Comunitaria.

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, nell'anno 2015 ha tenuto sei riunioni ordinarie con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 22 (ventidue) società;
- la sospensione di n. 0 (zero) società;
- la cancellazione di n. 5 (cinque) società.

Nel merito, l'adozione dei provvedimenti di cancellazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n. 1 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (comunicazione della Società di non voler rinnovare l'iscrizione);
- n. 2 su richiesta delle società interessate (rife. verbale n. 3 del 18/05/2015);
- n. 1 per fallimento – decreto di cancellazione dell'Ufficio Legislativo;
- n. 1 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (decreto di cancellazione dell'Ufficio Legislativo).

Alla data del 31.12.2015 risultano iscritte al Registro n. 268 società.

E' da segnalare, infine, che le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di 153.179 voci.

In *Annexo 2*, la Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2015.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con gli altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2, L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO/UE e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che

fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4, L.185/90).

- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:

- importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la riparazione e la manutenzione;
 - importazioni o esportazioni temporanee, anche in altri Paesi, di materiali per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali;
 - temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche e prove di valutazione;
 - rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6). Per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), in Annesso 3, la Tabella riepilogativa per l'anno 2015 ed il grafico riflettente il numero delle istanze autorizzate nel ventennio 1995-2015;
- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri.


3. Programmi di Coproduzione Internazionale

La situazione aggiornata delle imprese italiane ufficialmente partecipanti agli attuali 24 (ventiquattro) Programmi Intergovernativi è riepilogata nella Tabella in *Annesso 4*. In Particolare, si evidenzia che:

- per il programma PAAMS è ancora attiva la fase di "service-support" sotto la direzione di programma FSAF;
- per il programma MLRS-IMPROVED, la Gran Bretagna non è più compresa fra i paesi partecipanti;
- il programma HAWK-VIABILITY è in fase conclusiva, fatta eccezione per quanto concerne i Comandi FDOC;
- l'elenco delle ditte italiane partecipanti ad alcuni programmi ha subito delle variazioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Generale Claudio GRAZIANO



ANNESI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2015;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2015;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

Il presente annesso riporta copia dell'Elenco dei Materiali d'Armamento,
approvato con il DM 17 MARZO 2015, pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2015

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero della difesa
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014.</p> <p>Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (15A02094) .. Pag. 1</p>	<p>DECRETO 17 marzo 2015.</p> <p>Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2014/108/UE. (15A02152) Pag. 5</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p>	<p>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p>
<p>DECRETO 24 febbraio 2015.</p> <p>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato vecchio di Craco, in provincia di Matera. (15A02006) Pag. 3</p>	<p>DECRETO 18 febbraio 2015.</p> <p>Programma di controllo sulle sementi di mais e soia per la ricerca di eventuali OGM, campagna di semina 2015. (15A02118) Pag. 50</p> <p>DECRETO 10 marzo 2015.</p> <p>Iscrizione di varietà di soia al relativo registro nazionale. (15A01993) Pag. 51</p>

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 2 marzo 2015.	
Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Iclusig (ponatinib)». (Determina n. 232/2015). (15A02016).....	Pag. 52
Corte dei conti	
DELIBERA 17 febbraio 2015.	
Integrazione delle linee guida e dei criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati con delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR. (Delibera n. 8/SEZAUT/2015/INPR). (15A02093).....	Pag. 52
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Furoato Sandoz». (15A01994).....	Pag. 54
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox». (15A01995).....	Pag. 54
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec». (15A01996).....	Pag. 54
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys». (15A01997).....	Pag. 55
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (15A01998).....	Pag. 55
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc». (15A01999).....	Pag. 55
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc». (15A02000).....	Pag. 56
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc». (15A02001).....	Pag. 56
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion». (15A02002).....	Pag. 56
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen». (15A02003).....	Pag. 57
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud». (15A02004).....	Pag. 57
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono». (15A02005).....	Pag. 58
Grouping di variazioni all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Acular». (15A02007).....	Pag. 58
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micotenolot Mofetile Dr. Reddy's». (15A02008).....	Pag. 59
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Pharmaki Generics». (15A02009).....	Pag. 59
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betafloroto». (15A02010).....	Pag. 59
Rettifica della determina n. 2187/2011 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Activelle 0,5 mg/0,1 mg». (15A02015).....	Pag. 59
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mendie». (15A02017).....	Pag. 59
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Carbidopa/Entacapone Doc». (15A02018).....	Pag. 60
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Ranbaxy». (15A02019).....	Pag. 62
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva Lab». (15A02020).....	Pag. 63
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Mylan». (15A02021).....	Pag. 64
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Seran Farma». (15A02022).....	Pag. 65
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dibase» (15A02023).....	Pag. 66
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (15A02024).....	Pag. 67

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (15A02025)	Pag. 67	Ministero dell'interno	
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (15A02026)	Pag. 68	Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26, concernente: «Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali». (15A02204)...	Pag. 72
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enantyum». (15A02027)	Pag. 68	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono». (15A02028)	Pag. 68	Approvazione della delibera n. 184 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014. (15A02120)	Pag. 72
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teglutik». (15A02029)	Pag. 69	Ministero dello sviluppo economico	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imecitin». (15A02030)	Pag. 69	Rinuncia dell'organismo 3P sas, in Roma all'effettuazione di verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01. (15A02121)	Pag. 72
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Doc Generici». (15A02031)	Pag. 69	Rinuncia dell'organismo Technologica srl, in Pero all'effettuazione di verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01. (15A02122)	Pag. 73
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucophage». (15A02032)	Pag. 70	Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata all'organismo ERREPI di Raffaele Paci & C. sas, in Riccione. (15A02123)	Pag. 73
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Ranbaxy Italia». (15A02033)	Pag. 70	Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfix». (15A02034)	Pag. 70	Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Roberto Vernesoni. (15A02139)	Pag. 73
Revoca della determina V&A n. 884 del 5 maggio 2014 di annullamento della determina V&A/N/T n. 464 del 28 febbraio 2014 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina TS» e di cambio denominazione in «Ranitidina Pensa». (15A02053)	Pag. 70	Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Francesco Orlando. (15A02140)	Pag. 73
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Ratiopharm». (15A02079)	Pag. 70	Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Pietro Aldo Ferrari. (15A02141)	Pag. 73
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Accord». (15A02080)	Pag. 71		
Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Stelara». (15A02081)	Pag. 71		
Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Prezista» (15A02082)	Pag. 71		
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor» (15A02087)	Pag. 72		

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014.

Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale;

Visto l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2005.»

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 14, comma 4.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per la determinazione delle facoltà assunzionali delle università relative al triennio 2015-2017;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che:

a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a:

a) per le università statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente;

b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:

a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;

b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2014

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
RENZI

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri, Reg.
ne Prev. n. 551

15A02094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

DECRETO 24 febbraio 2015.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato vecchio di Craco, in provincia di Matera.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, 138, 141, 157, comma 2, e 183 comma 1, come ulteriormente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 «Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2008, serie generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», in particolare l'art. 17, comma 3, lett. ((o-bis));

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, specificamente le modifiche di cui all'art. 17, comma 3, punto 8), lett. «o-bis»;

Visto il conferimento dell'incarico, per supplenza, di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, conferito alla dott.ssa Marta Ragozzino con nota n. 12639 del 14 novembre 2014 dal Segretario generale MiBACT;

Considerato che la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata ha trasmesso, con nota n. 2976 del 12 giugno 2014 indirizzata alla regione Basilicata – Dipartimento ambiente e territorio, Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, nonché al MiBACT – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, la proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 138 d.lgs.

n. 42/2004 dell'abitato vecchio di Craco, in provincia di Matera, elaborata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata;

Visto il parere favorevole, espresso dalla regione Basilicata con nota n. 113758 dell'11 luglio 2014, alla proposta di Dichiarazione di interesse pubblico formulata dalla Direzione regionale BCP della Basilicata, in conseguenza del parere favorevole emesso dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio nella seduta del 9 luglio 2014;

Considerato che, trascorso il termine di trenta gg. prescritto dall'art. 138 comma 3 del Codice, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata ha dato avvio alla procedura di dichiarazione d'interesse pubblico in via surrogatoria ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 42/2004, trasmettendo, con nota n. 3552 del 14 luglio 2014 indirizzata al Comune di Craco, alla Provincia di Matera, alla Direzione generale per la tutela del paesaggio del MiBACT e alla regione Basilicata - Dip.to Assetto territorio, Ufficio urbanistica e ambiente, la proposta di vincolo paesaggistico dell'abitato vecchio di Craco in provincia di Matera, ai fini dell'affissione per 90 gg. all'Albo pretorio comunale;

Vista la nota integrativa n. 4626 del 26 settembre 2014, con cui la Direzione regionale BCP della Basilicata ha trasmesso al comune di Craco una modifica alla relazione storica precedentemente inviata, con invito all'affissione, sempre per i prescritti 90 gg., all'Albo pretorio comunale;

Considerato che la proposta di Dichiarazione di interesse pubblico di che trattasi è stata pubblicata all'Albo pretorio del comune di Craco dal 21 luglio 2014 al 19 ottobre 2014 e che la modifica integrativa della relazione storica è stata anch'essa pubblicata sul medesimo Albo pretorio dal 3 ottobre 2014 al 1° gennaio 2015;

Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata ha provveduto alla pubblicazione della proposta di vincolo paesaggistico sul proprio sito informatico, dandone avviso, come prescritto dalla norma, su un quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale, nello specifico sul «Corriere della Sera», alla pag. 28 dell'edizione del 16 febbraio 2015, sul «Corriere del Mezzogiorno», alla pag. 10 del 17 febbraio 2015 e sulla «Gazzetta dello Sport - edizione Puglia e Basilicata», alla pag. 39 del 17 febbraio 2015;

Ritenuto che la direzione regionale BCP della Basilicata, con nota n. 607 del 18 febbraio 2015 ha dato informazione agli enti interessati, al MiBACT e alla Prefettura di Matera circa l'avvenuta affissione all'Albo pretorio di Craco della Proposta di vincolo paesaggistico, richiedendo alla regione Basilicata - Dip.to assetto del territorio, alla Provincia di Matera e al Comune di Craco di darne avviso sui rispettivi siti informatici istituzionali;

Considerato che nei termini di cui all'art. 139, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 non sono pervenute osservazioni da parte di enti, istituzioni o soggetti interessati a vario titolo;

Considerato che il vecchio abitato di Craco in provincia di Matera, come delimitato nella planimetria catastale e descritto nella relazione storica accluse, presenta un quadro prospettico estremamente suggestivo e ricco di spunti architettonici, costituito da edilizia spontanea

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

e popolare unita a palazzi nobiliari ed edifici religiosi, tanto da diventare un punto di riferimento per la cinematografia italiana. Di particolare pregio è anche il quadro naturale determinato dalle unità edilizie e architettoniche di antica origine, composte essenzialmente da un connettivo di edifici strutturati con muratura in pietrame locale che compongono il paese abbandonato, incastonato su un rilievo argilloso, sabbioso e in conglomerato formatosi in età pliocenica, risalente, cioè, a quasi sette milioni di anni fa. Tale contesto determina una singolarità paesaggistica di notevole rilievo ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli. Il vecchio paese di Craco è oggi abbandonato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965, n. 800, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1965, n. 177, per via di serie problematiche di carattere geologico che continuano a determinare frane e crolli estremamente pericolosi per la pubblica incolumità;

Considerato, altresì, che la rupe sulla cui dorsale si sviluppa il vecchio abitato di Craco, delimitata da strapiombi naturali e dominata dalla mole della Torre medievale e della chiesa madre attorno a cui si articola la fitta trama del tessuto edilizio di antica origine, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza e di spiccato valore estetico e tradizionale;

Ritenuta prioritaria l'esigenza di garantire la tutela del suddetto contesto paesaggistico, tenuto conto sia della necessità di un attento processo di consolidamento del suolo, minacciato da attività franose, quanto di controllo di possibili attività edilizie sugli antichi edifici, che potrebbero portare ad improprie trasformazioni e manomissioni volte a snaturare le intrinseche qualità architettoniche tradizionali, oltre che rischi di demolizione capaci di implicare un eventuale, inaccettabile diradamento urbano, con irreversibili danni alla percezione e godibilità estetica dell'originario quadro paesaggistico, e probabilità di perdita dell'identità storico-ambientale come pervenuta fino ad oggi;

Considerato che, con la «Disciplina d'uso delle aree e di valorizzazione degli immobili» contenuta nella relazione storica, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata ha esplicitato alcune prescrizioni intese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici rappresentati dalle componenti geomorfologiche, architettoniche, insediative, storiche e culturali dell'antico abitato di Craco;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile l'adozione del provvedimento di tutela paesaggistica, e quindi sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, l'area del vecchio abitato di Craco in provincia di Matera, come da perimetrazione riportata nell'allegata planimetria, al foglio di mappa catastale n. 17, così individuata:

«a Nord» con l'esterno strada Vicinale Mesola Sansone, confinante con il foglio catastale n. 12;

«a Est» proseguendo con l'esterno strada Vicinale Mesola Sansone e confinante con il foglio catastale n. 12, fino a raggiungere l'incrocio con la strada Comunale Craco-Ferrandina;

«a Sud» a partire dall'incrocio della strada Vicinale Mesola Sansone con la strada Comunale Craco-Ferrandina, seguendo per un tratto l'esterno strada Comunale Craco-Ferrandina confinante con il foglio catastale n. 18, sino ad intersecare la strada Statale n. 103 Val D'Agri-Montal-

bano, confinante con il foglio catastale n. 29 e proseguendo l'esterno della stessa strada Statale n. 103 Val D'Agri-Montalbano, fino al limite del foglio catastale n. 16;

«a Ovest» riprendendo la strada Statale n. 103 Val D'Agri-Montalbano, confinante con il foglio catastale n. 16 fino all'incrocio con la strada Vicinale Mesola Sansone, confinante con il foglio catastale n. 12 a chiusura con il punto di partenza.

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile l'adozione del provvedimento di tutela paesaggistica, e quindi sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero compromettere irrimediabilmente le pregevoli ed eccezionali caratteristiche paesaggistiche. Il borgo della vecchia Craco, incastonato in una profonda fusione fra natura, architettura e territorio, va preservato e tutelato in maniera da rispettarne anche le prospettive e le vedute d'insieme;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopra indicata ad un idoneo provvedimento di tutela e ad una specifica disciplina di tutela, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Codice, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

Tutta l'area corrispondente al vecchio abitato del Comune di Craco in provincia di Matera, così come perimetrata e indicata nella planimetria catastale e descritta nella relazione storica, che costituiscono parti integranti del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. n. 136, comma 1, lett. c), n. 138, comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e viene quindi interamente sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Nella predetta area, assoggettata alla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina dettata ai sensi dell'art. 140 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, contenuta nell'allegata relazione storica, costituente parte integrante del presente decreto. Tale disciplina prevede che:

nelle zone limitrofe all'area dichiarata di notevole interesse pubblico dovrà essere ridotta quanto più possibile l'edificazione, in modo da non alterare il quadro prospettico dell'antico centro abitato, che potrebbe subire inquinamenti di carattere tipologico, non in linea con i connotati specifici della cultura locale;

dovrà essere promossa la tutela integrale dei manufatti esistenti, dagli edifici di culto ai palazzi nobiliari, fino alle abitazioni con connotazione più semplice, di fattura più povera;